

ALLEGATO A

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEI SINDACI N. DEL

CRITERI PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
4. rifiuti ingombranti analoghi a quelli raccolti per le utenze domestiche;
5. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);
6. accessori per l'informatica e RAEE.

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato, e secondo una delle seguenti modalità specificata nella convenzione:
 - a. ai Centri Comunali di Conferimento con individuazione delle quantità (peso o volume) e nel rispetto delle modalità stabilite dallo specifico Regolamento;
 - b. mediante un sistema porta a porta, con individuazione delle quantità (peso o volume) e nel rispetto delle modalità stabilite dallo specifico Regolamento;
 - c. mediante conferimento al sistema stradale, ove presente un sistema di rilevamento dei conferimenti o una pesatura personalizzata, nel rispetto delle modalità stabilite dallo specifico Regolamento;

4. i rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, siano conferiti al servizio di raccolta, come strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle sopra indicate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di riciclo e smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio del subATO, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani;
7. siano rispettati i principi di efficacia, efficienza ed economicità, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.
8. L'applicazione dei criteri stabiliti dal presente Allegato e dei principî previsti in materia dal Regolamento di gestione dei rifiuti, avviene progressivamente e si deve completare nel termine di **due anni** dall'approvazione dei criteri, ferma restando l'immediata efficacia dei criteri di assimilazione previsti dal presente allegato, ai fini della qualificazione dei rifiuti speciali non pericolosi oggetto di assimilazione e della conseguente applicabilità del tributo sui rifiuti nei confronti dei soggetti produttori.
9. Al fine di dare applicazione ai criteri di assimilazione, l'Autorità di subATO procede ad aggiornare il censimento delle utenze non domestiche, acquisendo i dati di produzione qualitativi e quantitativi e procedendo quindi al convenzionamento per le utenze che chiederanno l'assimilazione avendone i requisiti, fermo restando che il mancato conferimento delle frazioni di rifiuti assimilate da parte dei produttori che provvedano in proprio allo smaltimento di tali rifiuti potrà comunque determinare nei confronti di tali attività esclusivamente la riduzione della parte variabile della TARI, nei limiti previsti dai vigenti regolamenti comunali.

CRITERI QUALITATIVI

	DESCRIZIONE	CER	TIPOLOGIA
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	03 01 01	scarti di corteccia e sughero
		03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose
	03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	03 03 01	scarti di corteccia e sughero
		03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
15 Rifiuti di imballaggio	15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	15 01 01	imballaggi in carta e cartone
		15 01 02	imballaggi in plastica
		15 01 03	imballaggi in legno
		15 01 04	imballaggi metallici
		15 01 07	imballaggi in vetro
Rifiuti urbani (rifiuti assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)	20 01 01	carta e cartone
		20 01 02	vetro
		20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20 01 25	Olii esausti da cucina
		20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
		20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
		20 01 39	Plastica
		20 01 40	Metallo
	20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	20 02 01	rifiuti biodegradabili
	20 03 altri rifiuti urbani	20 03 02	rifiuti dei mercati
		20 03 03	residui della pulizia stradale
		20 03 07	rifiuti ingombranti

Per quanto riguarda i rifiuti speciali: 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose, sono assimilabili ai rifiuti urbani solo quei rifiuti speciali che entrano nel circuito di recupero RAEE .

Assimilazione di categorie di rifiuti speciali oltre a quelli con codice 20 01 08

NELLA FRAZIONE ORGANICA

CRITERI QUALITATIVI

	DESCRIZIONE	CER	TIPOLOGIA
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	02 01 02	scarti di tessuti animali
		02 01 03	scarti di tessuti vegetali
	02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	02 02 02	scarti di tessuti animali
		02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia	02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
		02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- i Comuni e le Autorità di subATO quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività o per ogni utenza dove possibile, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, o in alternativa sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche sotto riportata (desunta dall'All. 1 del D.P.R. 158/1999);
- le **frazioni indifferenziate**, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di recupero o smaltimento, **non possono superare il limite del 35%** del totale dei rifiuti assimilati specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate;
- le quantità di rifiuti indifferenziati assimilabili, fermo restando l'obbligo del rapporto tra rifiuti indifferenziati e quelli differenziati conferiti al servizio pubblico di cui al precedente punto b), sono computate secondo la seguente tabella, che stabilisce il criterio di assimilazione sia in termini di peso che di volume dei rifiuti prodotti per ogni metro quadrato di superficie tassabile e che costituisce il limite di tariffazione assolto dal contribuente a seguito del versamento del tributo sui rifiuti, oltre al quale verrà applicato un costo aggiuntivo stabilito dai provvedimenti in materia di tariffe approvate annualmente dagli organi competenti;
- la convenzione sottoscritta con i singoli produttori specifica eventuali limiti quantitativi massimi per singola attività e, fermo restando l'obbligo del rapporto tra rifiuti indifferenziati e quelli differenziati conferiti al servizio pubblico di cui al precedente punto b), può prevedere la possibilità di non stabilire un limite massimo. Tali limitazioni sono soggette a revisione nel caso in cui Autorità di subATO debba garantire l'equilibrio dei costi o procedere alla riorganizzazione del servizio.

Utenze non domestiche (kd): indici per il calcolo del limite massimo di rifiuti assimilabili Kg/m ² , ove non quantificato sulla base delle produzioni specifiche				
	<i>categoria di attività</i>	<i>Max [kg/mq]</i>	<i>litri/mq fattore conversione 1 kg = 0,76 litri</i>	<i>mc/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5	7,20	0,0072
2	Cinematografi e teatri	3,5	4,58	0,0046
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,9	6,41	0,0064

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	9,44	0,0094
5	Stabilimenti balneari	5,22	6,83	0,0068
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	5,52	0,0055
7	Alberghi con ristorante	13,45	17,61	0,0176
8	Alberghi senza ristorante	8,88	11,62	0,0116
9	Case di cura e riposo	10,22	13,38	0,0134
10	Ospedali	10,55	13,81	0,0138
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	16,30	0,0163
12	Banche ed istituti di credito	5,03	6,58	0,0066
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	15,12	0,0151
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	19,35	0,0193
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	8,91	0,0089
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	19,09	0,0191
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	15,87	0,0159
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	11,10	0,0111
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	15,12	0,0151
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	9,86	0,0099
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	11,66	0,0117
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	103,37	0,1034
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	81,88	0,0819
24	Bar, caffè, pasticceria	51,55	67,48	0,0675
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	29,68	0,0297
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,4	28,01	0,0280
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56	121,16	0,1212
28	Ipermercati di generi misti	22,45	29,39	0,0294
29	Banchi di mercato genere alimentari	56,78	74,33	0,0743
30	Discoteche, night club	15,68	20,53	0,0205

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate al recupero o allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati sul territorio valdostano e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche, a seguito di specifiche indagini territoriali.

Ove la quantità di rifiuti prodotta dalla singola attività rientri nell'ambito dei sopra indicati criteri di assimilazione quantitativa, il produttore sarà tenuto al pagamento della quota fissa del tributo sui

rifiuti ed anche della quota variabile, nei limiti previsti dal vigente regolamento TARI, in relazione alle modalità di smaltimento adottate dallo stesso produttore.

Ove la quantità di rifiuti prodotta dalla singola attività superi invece i criteri di assimilazione quantitativa sopra indicati, il produttore sarà comunque tenuto al pagamento della quota fissa del tributo sui rifiuti, anche nel momento in cui dovesse provvedere allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti, ferma restando la possibilità di conferire al servizio pubblico tutti i rifiuti prodotti, a fronte del versamento dell'intero tributo sui rifiuti e del maggior costo individuato nell'ambito della convenzione stipulata con il Gestore in relazione alla quantità di rifiuti eccedente i limiti quantitativi sopra indicati.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali-quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

L'Autorità di subATO può organizzare campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti.